



Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

Il Tribunale di Brescia riconosce l'indennità di maternità per lavoratrici straniere atipiche anche in assenza del permesso di lungo periodo

12/10/2015 [Contrasto alle discriminazioni, Notizia](#)

Secondo i giudici la prestazione deve attenersi al divieto di discriminazione per nazionalità previsto dall'art. 14 CEDU e dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali.

In una delle poche pronunce relative all'indennità di maternità riservata alle lavoratrici straniere che, avendo lavorato in modo discontinuo, sono prive dei requisiti per ottenere l'indennità ordinaria (ex art. 75 Dlgs 151/01), il Tribunale di Brescia ha ritenuto che, sulla scorta dei noti precedenti della Corte Costituzionale relativi alle prestazioni di invalidità per gli stranieri, la prestazione in questione vada ricondotta nell'ambito delle prestazioni volte a garantire "condizioni di vita accettabili" e che come tale sia soggetta al divieto di discriminazione per nazionalità di cui all'art. 14 CEDU e dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali.

A differenza di quella prevista dall'art. 74 Dlgs 151/01 (indennità di maternità di base, di competenza comunale, riservata alle lavoratrici prive di qualsiasi versamento contributivo) quella prevista dall'art. 75, di importo leggermente superiore, è pagata direttamente dall'INPS e compete alle lavoratrici che, avendo lavorato in modo discontinuo, sono prive dei requisiti per ottenere l'indennità ordinaria (aver cessato un lavoro subordinato da non più di 60 giorni o avere diritto alla NASPI).

Anche per questa indennità, l'art. 75 Dlgs 151/01 prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria mentre, per cittadini di paesi extra UE, la titolarità del permesso di lungo periodo.

L'ordinanza del Tribunale di Brescia risulta particolarmente rilevante in quanto si differenzia da altre che pure avevano già riconosciuto l'analoga indennità ex art. 74 Dlgs 151/01 a cittadine straniere prive del permesso di lungo periodo (cfr. per tutte [Tribunale Alessandria, 4 agosto 2015](#)) sulla base della direttiva 2011/98.

Infatti, per il Tribunale di Brescia il diritto di non discriminazione deriva dalle predette norme di diritto internazionale e comunitario, le quali, in materia di sicurezza sociale, hanno applicazione diretta nei rapporti verticali con conseguente garanzia della parità di trattamento tra cittadini e stranieri e conseguente disapplicazione delle norme nazionali contrastanti. Analogo percorso argomentativo si rinviene nelle precedenti pronunce del [Tribunale di Monza](#) e della [Corte di Appello del Tribunale di Milano](#).

Da segnalare anche che il Tribunale ha ritenuto di non considerare l'eccezione dell'INPS che, pur avendo respinto la domanda amministrativa motivando esclusivamente sulla base della carenza del titolo di soggiorno, aveva poi argomentato in giudizio anche in ordine alla carenza del requisito contributivo che l'art. 75 richiede. Il Tribunale non ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del giudizio antidiscriminatorio, questa radicale modifica della motivazione del

EVENTI

Martedì 27 Ottobre 2015 - Giovedì 29 Ottobre 2015 - Roma

[Corso di formazione specialistico sui crimini e discorsi d'odio](#)

Venerdì 13 Novembre 2015 - Venerdì 4 Dicembre 2015 - Roma

[Corso di specializzazione sulla tutela europea dei diritti umani - XVI edizione](#)

Giovedì 7 Gennaio 2016 - Sabato 30 Settembre 2017 - Verona

[Master universitario di I livello in "Studi rom per il contrasto all'antiziganismo"](#)

[Tutti gli eventi antidiscriminazione](#) ➔

PUBBLICAZIONI, RIVISTE, REPORT

[Quinta relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali Ue](#)

[Due nuove pubblicazioni sull'intersezionalità](#)

[Amnesty International, Rapporto 2014-2015](#)

[Vai all'archivio](#) ➔

NEWSLETTER

[Newsletter 4/2015 - Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni](#)

[Newsletter 3/2015 - Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni](#)

[Newsletter 2/2015 - Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni](#)

[Vai all'archivio](#) ➔

Per iscriverti alla newsletter scrivi a antidiscriminazione@asgi.it

diniego.

L' Ordinanza

Contrasto alle discriminazioni

Mi piace

Tweet

G+1

Share

← In Italia serve un'autorità indipendente contro le discriminazioni

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *

Email *

Sito web

Commento

Invia commento

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI - English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:



Circolari

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza **Creative Commons 4.0 BY-NC-SA** | **Informativa sull'uso dei cookie**